DECISIONE (UE) 2026/575 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 69ª sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 («convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l'8 agosto 1975.

(2) A norma dell'articolo 3 della convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti (*Commission on Narcotic Drugs* – CND) può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione. Se l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) notifica alla CND di aggiungere sostanze alle tabelle, la CND può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente a tale notifica dell'OMS, ma può anche decidere di non apportare le modifiche così notificate.

(3) La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.

(4) A norma dell'articolo 2 della convenzione sulle sostanze psicotrope, la CND può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione o di eliminarle. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione le raccomandazioni dell'OMS, nonché fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma la CND non può agire in modo arbitrario.

(5) Le modifiche delle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ([1]) si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali convenzioni è direttamente incorporata nelle norme comuni dell'Unione. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione relativamente all'inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali convenzioni, poiché le decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze a tali tabelle rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione.

(6) La CND, nel corso della sua 69ª sessione programmata dal 9 al 13 marzo 2026 a Vienna, dovrà decidere sull'aggiunta di tre nuove sostanze alle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(7) L'OMS ha raccomandato di aggiungere due nuove sostanze alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti e una nuova sostanza alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

(8) Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza, e di cui l'OMS raccomanda l'inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

([1]) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1322/oj).